

ALLEGATO 1 al Decreto di aggiornamento dell'Avviso (marzo 2026)

VOUCHER AZIENDALI A CATALOGO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA A VALERE SUL PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA FSE+ 2021-2027 – TERZA EDIZIONE

Avviso pubblico approvato con il D.D.U.O. 12484/2025

Di seguito viene riportata una sintesi degli aggiornamenti dell'Avviso e delle modifiche apportate ai relativi allegati:

- allegato A dell'Avviso;
- allegato A.9 “Modalità operative per l'utilizzo del sistema GRS di registrazione elettronica delle attività formative per i percorsi attivati nell'ambito dell'Avviso di formazione continua”;
- allegato A.13 “Formazione continua – Generale Digitale e Green”;
- allegato A.14 “Competenze Formazione continua – Settore Agricolo.

❖ Sintesi degli aggiornamenti

- **Allegato A - Avviso Pubblico per l'assegnazione di voucher aziendali a catalogo per interventi di formazione continua a valere sul programma regionale Lombardia FSE+ 2021-2027 – terza edizione**

➤ **Paragrafo A.1 Finalità e obiettivi:**

si è ritenuto di integrare il capoverso 5, che è stato così aggiornato:

“Inoltre, la misura si prefigge di porre prioritaria attenzione a quegli interventi che rivestono carattere strategico per la competitività delle imprese e l'occupabilità dei lavoratori, anche nei settori individuati come strategici dall'Accordo di Partenariato tra Stato italiano e Unione Europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, quali la digitalizzazione e innovazione e la transizione ecologica, introducendo modalità innovative rivolte alla sostenibilità ambientale, nonché integrare l'attuale offerta di corsi di formazione tecnico specifica sulle tematiche connesse agli Obiettivi Specifici della PAC, che sono finanziati nell'ambito del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (intervento SRH03), con un'ulteriore offerta di corsi funzionali allo sviluppo delle imprese del settore primario, orientata anche a sviluppare potenziali sinergie con il settore turistico in

occasione delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 di cui alla D.G.R. n. XII/4158 del 31 marzo 2025.”

➤ **Paragrafo A.3.a Ambito di intervento 1 “Formazione continua – Generale”**

Si è ritenuto di riformulare il seguente paragrafo A.3.a, al fine di meglio chiarire i soggetti ammessi a presentare domanda.

“I soggetti ammessi a presentare domanda di finanziamento per l’erogazione di voucher formativi aziendali, sono le imprese, aventi unità produttiva/sede operativa attiva ubicata sul territorio di Regione Lombardia, rientranti nelle seguenti categorie indipendentemente dal codice Ateco posseduto:

- Imprese iscritte alla Camera di Commercio di competenza, incluse le società cooperative e le imprese familiari, di cui all’art. 230-bis del Codice Civile;
- Enti del Terzo Settore, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117), che svolgono attività economica;
- Associazioni riconosciute e fondazioni che svolgono attività economica, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche;
- Lavoratori autonomi¹ e liberi professionisti con domicilio fiscale localizzato in Lombardia che esercitano l’attività sia in forma autonoma sia in forma associata, in quest’ultimo caso devono presentare domanda individuale;
- Ditte individuali.

Si specifica che nel caso in cui la ditta individuale abbia dipendenti dovrà identificarsi secondo la qualificazione prevista dall’Allegato I del Reg. UE n°651/14, a titolo esemplificativo non esaustivo, una ditta individuale con un dipendente dovrà qualificarsi come microimpresa.”

Con il seguente:

“I soggetti ammessi a presentare domanda di finanziamento per l’erogazione di voucher formativi aziendali, sono le imprese, aventi unità produttiva/sede operativa attiva ubicata sul territorio di Regione Lombardia, rientranti nelle seguenti categorie indipendentemente dal codice Ateco posseduto.

Con impresa s’intende, secondo il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, un soggetto che svolge attività economica d’impresa in modo abituale, continuativo e prevalente, possiede una partita IVA, ed è iscritto alla Camera di Commercio di competenza.

¹ Ai sensi del presente Avviso sono considerati lavoratori autonomi anche i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata continuativa (CO.CO.CO.) dotati o privi di Partita IVA e gli iscritti alla gestione separata INPS non aventi Partita IVA.

In particolare, rientrano in tale fattispecie:

- Imprese, incluse le società cooperative e le imprese familiari, di cui all'art. 230-bis del Codice Civile;
- Enti del Terzo Settore, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117), che svolgono attività economica d'impresa;
- Associazioni riconosciute e fondazioni che svolgono attività economica, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche;

Sono inoltre beneficiari:

- Lavoratori autonomi² e liberi professionisti con domicilio fiscale localizzato in Lombardia che esercitano l'attività sia in forma autonoma sia in forma associata. Tali soggetti devono presentare:
 - domanda individuale qualora la formazione sia rivolta al libero professionista, lavoratore autonomo o ai soci dello studio associato, (se del caso ogni socio dovrà presentare una domanda);
 - domanda cumulativa qualora la formazione sia rivolta ai dipendenti dello studio associato. In tal caso il beneficiario dovrà identificarsi secondo la qualificazione prevista dall'Allegato I del Reg. UE n. 651/14.
- Ditte individuali. Si specifica che nel caso in cui la ditta individuale abbia dipendenti dovrà identificarsi secondo la qualificazione prevista dall'Allegato I del Reg. UE n°651/14, a titolo esemplificativo non esaustivo, una ditta individuale con un dipendente dovrà qualificarsi come microimpresa fermo restando le altre condizionalità.”

➤ **Paragrafo A.3.b Ambito di intervento 2 “Formazione continua – Settore Agricolo”**
Si è ritenuto di integrare il terzo capoverso, che è stato così aggiornato:

“Si specifica che nel caso in cui la ditta individuale abbia dipendenti dovrà identificarsi secondo la qualificazione prevista dall'Allegato I del Reg. UE n°651/14, a titolo esemplificativo non esaustivo, una ditta individuale con un dipendente dovrà qualificarsi come microimpresa, fermo restando le altre condizionalità.”

Si è ritenuto di eliminare, nel sesto capoverso, la parte di seguito indicata con testo barrato:

“Inoltre, non possono erogare servizi, nonché usufruire dell'agevolazione, le società, ~~gli~~ ~~enti e singoli professionisti~~ che, a qualsiasi titolo, prestano servizi di consulenza e assistenza tecnica a favore delle Autorità coinvolte nell'attuazione, controllo, certificazione e sorveglianza del PR FSE+ 2021-2027.”

² Ai sensi del presente Avviso sono considerati lavoratori autonomi anche i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata continuativa (CO.CO.CO.) dotati o privi di Partita IVA e gli iscritti alla gestione separata INPS non aventi Partita IVA.

➤ **Paragrafo A.4 Soggetti destinatari**

Si è ritenuto di aggiornare il primo capoverso eliminando la parte indicata con testo barrato:

“L’Avviso è destinato a:

1. lavoratori dipendenti in servizio, anche beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, di datori di lavoro rientranti nelle categorie di cui al paragrafo A.3 assunti presso una sede operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di Regione Lombardia, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo determinato (in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale);
2. soci-lavoratori di cooperative (sia che partecipino o non partecipino agli utili);
3. nel solo caso di impresa familiare, di cui all’art. 230-bis del Codice civile, i collaboratori o coadiuvanti dell’imprenditore che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nell’impresa (~~coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo~~);
4. titolari e soci di micro, piccole, medie e grandi imprese con sede legale in Lombardia e iscritte alla Camera di Commercio di competenza;
5. titolari di ditte individuali;
6. lavoratori autonomi³ e liberi professionisti con domicilio fiscale localizzato in Lombardia che esercitano l’attività sia in forma autonoma sia in forma associata.”

➤ **Paragrafo A.5 Soggetti erogatori**

Si è ritenuto di aggiornare il sesto capoverso eliminando la parte indicata con testo barrato:

“In sede di presentazione dell’offerta formativa i soggetti erogatori dovranno:

- indicare se il docente sia una risorsa interna o esterna;
- caricare nel sistema informativo SIUF il CV, redatto in formato europeo, sottoscritto dall’interessato ai sensi del d.p.r. 445/2000 ed aggiornato all’anno in corso;
- nel caso di risorse esterne dovranno caricare nel sistema informativo SIUF lettera d’incarico/contratto di collaborazione sottoscritto dall’Ente di Formazione e il docente incaricato. Si specifica che le eventuali risorse esterne dovranno essere liberi professionisti pertanto non assunti alle dipendenze ~~di altri soggetti: imprese, soggetti erogatori di servizi formativi, né~~ dell’impresa richiedente il voucher.”

➤ **Paragrafo B.1 Caratteristiche generali dell’agevolazione**

La sezione che segue la descrizione delle caratteristiche generali dell’agevolazione dell’“Ambito 1 Formazione Continua – Generale” e dell’“Ambito 2 Formazione Continua – Settore agricolo” è stata riformulata e integrata, al fine di meglio chiarire le verifiche sulla dimensione d’impresa.

È stata modificata la parte seguente:

³ Ai sensi del presente Avviso sono considerati lavoratori autonomi anche i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata continuativa (CO.CO.CO.) dotati o privi di Partita IVA e gli iscritti alla gestione separata INPS non aventi Partita IVA.

“**Per entrambi gli ambiti**, la dimensione dell’impresa è definita sulla base dell’Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e come di seguito riportato:

Microimpresa: un’impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;

Piccola impresa: un’impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;

Media impresa: un’impresa che occupa tra 50 e 250 (escluso) persone e che realizza un fatturato annuo compreso tra 10 e 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio annuo compreso tra 10 e 43 milioni di euro⁴;

Grande impresa: un’impresa che non soddisfa i requisiti della PMI. Tale definizione può essere ricavata per differenza tra quella di PMI e quella di piccola impresa presenti nel Regolamento (UE) n. 651/2014.

Per quanto riguarda gli **Enti iscritti al Registro Nazionale Unico del Terzo settore (RUNTS)**, che svolgono attività economica, e le **Associazioni e fondazioni iscritte al Registro regionale delle persone giuridiche private**, che svolgono attività economica, si applica la percentuale di finanziamento pubblico, di cui alla tabella sopra riportata, in corrispondenza della propria dimensione aziendale che deve essere dichiarata in sede di presentazione della domanda.

Per le modalità di compilazione delle dichiarazioni per la concessione di aiuti si rimanda all’allegato **A.2 Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni per la concessione di aiuti**.

La percentuale di contributo pubblico è stabilita sulla base della dimensione aziendale dichiarata dal soggetto richiedente in sede di presentazione della domanda e verificata in sede istruttoria da parte dell’Organismo Intermedio mediante i dati riportati nella visura camerale: nei casi in cui la dichiarazione non coincida con l’esito della verifica si procede alla rimodulazione dell’importo di contributo pubblico massimo concedibile, fermo restando il rispetto del *plafond de minimis*, se del caso, e fatta salva la possibilità per l’impresa di rinunciare al contributo. La restante quota deve essere coperta dal soggetto richiedente, se del caso, a titolo di cofinanziamento. **Non è ammessa la compartecipazione mediante costo del personale.**

La procedura di richiesta del voucher è “a sportello” sino all’esaurimento delle risorse disponibili. In ogni caso, il diritto al voucher è soggetto ai controlli da parte di Unioncamere Lombardia a seguito di istruttoria formale e solo dopo la conferma dell’avvio del percorso.”

Con la seguente:

“**Per entrambi gli ambiti**, la dimensione dell’impresa è definita sulla base dell’Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e come di seguito riportato:

Microimpresa: un’impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;

Piccola impresa: un’impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;

Media impresa: un'impresa che occupa tra 50 e 250 (escluso) persone e che realizza un fatturato annuo compreso tra 10 e 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio annuo compreso tra 10 e 43 milioni di euro⁵;

Grande impresa: un'impresa che non soddisfa i requisiti della PMI. Tale definizione può essere ricavata per differenza tra quella di PMI e quella di piccola impresa presenti nel Regolamento (UE) n. 651/2014.

Tali parametri dovranno prendere in considerazione i tre esercizi finanziari approvati antecedenti la domanda di finanziamento.

Per quanto riguarda gli **Enti iscritti al Registro Nazionale Unico del Terzo settore (RUNTS)**, che svolgono attività economica, e le **Associazioni e fondazioni iscritte al Registro regionale delle persone giuridiche private**, che svolgono attività economica, gli **Studi associati e Ditte individuali** che presentano domanda di voucher per i propri dipendenti, si applica la percentuale di finanziamento pubblico, di cui alla tabella sopra riportata, in corrispondenza della propria dimensione aziendale che deve essere dichiarata in sede di presentazione della domanda.

Per le modalità di compilazione delle dichiarazioni per la concessione di aiuti si rimanda all'allegato **A.2 Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni per la concessione di aiuti**.

La percentuale di contributo pubblico è stabilita sulla base della dimensione aziendale dichiarata dal soggetto richiedente in sede di presentazione della domanda e verificata in sede istruttoria da parte dell'Organismo Intermedio mediante i dati riportati nella visura camerale: nei casi in cui la dichiarazione non coincida con l'esito della verifica si procede alla rimodulazione dell'importo di contributo pubblico massimo concedibile, fermo restando il rispetto del *plafond de minimis*, se del caso, e fatta salva la possibilità per l'impresa di rinunciare al contributo. La restante quota deve essere coperta dal soggetto richiedente, se del caso, a titolo di cofinanziamento. **Non è ammessa la compartecipazione mediante costo del personale.**

Ai fini della verifica sulla dimensione d'impresa dichiarata dal beneficiario, in sede di istruttoria della Domanda verrà verificata la corrispondenza tra quanto dichiarato, attraverso la compilazione ed invio dell'All.A.15 Modulo Calcolo dimensione d'impresa, con le informazioni disponibili nel sistema Infocamere (bilanci e numero degli U.L.A dei tre anni precedenti la domanda. Qualora l'impresa beneficiaria sia associata o collegata ad altra impresa, si effettua lo stesso controllo sull'impresa che detiene almeno il 25% in un'altra impresa e/o è partecipata da un'altra impresa per una quota almeno pari al 25% e/o è collegata ad altre imprese mediante persona fisica).

Nei casi in cui non siano disponibili all'interno dei sistemi delle Camere di Commercio le informazioni di cui sopra, il beneficiario è tenuto ad allegare i bilanci o altra documentazione contabile/amministrativa da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato patrimoniale, conto economico e dipendenti (U.L.A.).

La procedura di richiesta del voucher è "a sportello" sino all'esaurimento delle risorse disponibili. In ogni caso, il diritto al voucher è soggetto ai controlli da parte di Unioncamere Lombardia a seguito di istruttoria formale.

Per entrambi gli ambiti i percorsi formativi devono essere fruiti **esclusivamente nei giorni e nelle ore di effettiva presenza lavorativa in azienda**, dimostrabile tramite il Libro Unico del Lavoro (LUL) e/o altra documentazione finalizzata al controllo di cui al par.C.4.b.

Non è ammissibile e, conseguentemente, finanziabile, la fruizione del percorso formativo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi di congedo parentale, matrimoniale, malattia, maternità, ferie, permessi, etc."

➤ **Paragrafo B.1.c Procedimento amministrativo per la registrazione dell'aiuto sul Registro Nazionale Aiuti - RNA**

Si è ritenuto di integrare il secondo capoverso, che ora è così formulato:

"In caso di rinuncia o revoca (revoca parziale o totale del contributo) il responsabile dell'OI, provvede all'aggiornamento sul RNA, registrando la variazione o la cancellazione dell'aiuto precedentemente concesso, adotta determina dirigenziale, richiamando sia il COR che il COVAR."

➤ **Paragrafo B.2.a Catalogo regionale di formazione continua**

Al termine della sezione formazione continua Generale del paragrafo B.2.a si è ritenuto di aggiungere il seguente capoverso:

"Le offerte formative presentate nell'ambito delle aree di rilevanza strategica dovranno essere contraddistinte da un livello EQF in uscita almeno pari 4, ad eccezione dell'area "Benessere organizzativo aziendale" (art. 17 quinquies della L.R. n. 30/2015) per la quale il livello minimo previsto è pari a 3."

Al termine della sezione Formazione Continua –Digital & Green del paragrafo B.2.a si è ritenuto di eliminare il seguente capoverso:

"Per le sezioni di cui sopra, le offerte formative presentate nell'ambito delle aree di rilevanza strategica dovranno essere contraddistinte da un livello EQF in uscita almeno pari 4, ad eccezione dell'area "Benessere organizzativo aziendale" (art. 17 quinquies della L.R. n. 30/2015), per la quale il livello minimo previsto è pari a 3."

➤ **Paragrafo B.2.b Formazione a distanza (FAD)**

Si è ritenuto di riformulare il sesto capoverso come segue:

"I soggetti erogatori che intendono proporre alle imprese l'erogazione della formazione in modalità e-learning dovranno:

- registrare sul Sistema Informativo Unitario della Formazione – SIUF l'esatta calendarizzazione delle lezioni sulle piattaforme dedicate, indicando il dettaglio della data e dell'orario di svolgimento;
- tenere agli atti e rendere disponibili in caso di controlli in loco e/o a campione, a conclusione delle attività formative, il registro formativo e delle presenze per la formazione erogata a distanza predisposto dal docente di cui al Modello B della DGR 6380/2022 e la stampa dei report (log-file) prodotti dalla piattaforma."

➤ **Paragrafo B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità**

Si è ritenuto di integrare e riformulare il presente paragrafo al fine di meglio chiarire l'importanza del Libro Unico del Lavoro – L.U.L. e le modalità alternative In caso di Lavoratori esclusi dall'obbligo di registrazione nel Libro Unico del Lavoro.

Il nuovo paragrafo è il seguente:

“Sono ammissibili al contributo unicamente le spese sostenute per la fruizione dei corsi di formazione descritti al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURL.

Il contributo è erogato alle imprese, di cui al paragrafo A.3, a seguito della conclusione del corso prescelto e limitatamente ai destinatari che abbiano completato **almeno il 75% della durata prevista del corso e a seguito del rilascio delle attestazioni previste al paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** **Nella percentuale del 75% sono ricomprese unicamente le presenze effettive e non sono ammesse assenze giustificate.**

Nel caso la percentuale di presenza risulti inferiore al 75%, il sistema informativo non consentirà la rendicontazione del singolo lavoratore.

In caso di mancato rilascio delle attestazioni nelle modalità previste al paragrafo B.2.c, il sistema informativo non consentirà la presentazione della rendicontazione e della relativa richiesta di liquidazione da parte dell'impresa.

Si precisa che i percorsi formativi devono essere fruiti nel corso dell'effettiva presenza lavorativa in azienda, dimostrabile dal libro Unico del Lavoro- LUL; pertanto, non è ammissibile e, conseguentemente, finanziabile, **la fruizione del percorso formativo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi di congedo parentale, matrimoniale, malattia, maternità, ferie, permessi, etc.** Dunque, il beneficiario, precedentemente all'invio della Domanda di Liquidazione, **dovrà accertarsi, anche attraverso l'acquisizione del calendario attività del corso, comprensivo di eventuali aggiornamenti intervenuti**, che nelle giornate di fruizione dello stesso i discenti siano stati in servizio⁶. **In caso di irregolarità nella rendicontazione delle ore di presenza dei partecipanti si procederà alla revoca totale o parziale del contributo.**

Il beneficiario è inoltre, in sede di richiesta di liquidazione, tenuto ad allegare il **Libro Unico del Lavoro – L.U.L., per ciascun destinatario e per tutte le mensilità ricomprese nel periodo di svolgimento del percorso formativo.** In caso di lavoro subordinato part-time, o lavoratore soggetto a turnazione il beneficiario dovrà allegare ulteriore documentazione, (es. **report timbrature in entrata ed uscita**), che comprovi che il lavoratore fosse in servizio nell'orario del percorso formativo.

In caso di Lavoratori esclusi dall'obbligo di registrazione nel Libro Unico del Lavoro, (ad esempio, soci di cooperativa che non hanno instaurato uno specifico rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari, coadiuvanti/coadiutori delle imprese commerciali), il beneficiario dovrà allegare documentazione, firmata dal datore di lavoro e dal destinatario, atta a comprovare che il lavoratore fosse in servizio nell'orario del percorso formativo (es. foglio presenze, report timbrature su carta intestata del beneficiario, da cui si evincano chiaramente il nome del/dei lavoratori, date e orari di inizio e fine servizio nonché, nel caso di firma olografa, copia del documento d'identità in corso di validità dei firmatari).

In assenza della documentazione sopradescritta non potrà essere liquidato il contributo.

Quanto sopra descritto non si applica per, gli imprenditori/titolari, i liberi professionisti con P.IVA e lavoratori autonomi senza P.IVA iscritti alla gestione separata INPS.

L'importo del voucher assegnato in fase di ammissione a finanziamento rappresenta il valore massimo che Unioncamere Lombardia può erogare nei confronti delle imprese. Eventuali importi sostenuti superiori al valore del voucher ammesso saranno a carico delle imprese stesse.

⁶ Ad eccezione dei Liberi professionisti.

Il voucher **non è cumulabile** con ulteriori contributi comunitari, nazionali, regionali o locali, erogati per gli stessi servizi finanziati dal presente Avviso.

Tutte le spese devono:

- essere comprovate da fatture interamente quietanzate;
- essere comprovate da documentazione bancaria, così come indicato al successivo punto C.4.b.

Ai fini della riconoscibilità delle spese, **l'IVA è da considerarsi non ammissibile.**"

➤ **Paragrafo C.1.b Presentazione della Domanda di finanziamento**

Si è ritenuto di riformulare il sesto capoverso come segue:

"Al termine della compilazione della domanda il soggetto richiedente deve provvedere ad **allegare la seguente documentazione**, caricandola sul sistema informativo:

Domanda di finanziamento, secondo il format dell'Allegato A.1;

- **Modulistica in tema di Aiuti di stato:**
 - in relazione all' Ambito di intervento 1 "Formazione continua – Generale": Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "de minimis", secondo lo schema di cui all'Allegato A.2.a;
 - in relazione all'Ambito di intervento 2 "Formazione continua – Settore Agricolo" Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in esenzione, secondo lo schema di cui all'Allegato A.2.b.
- **Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda** solo nel caso in cui non sia il Legale rappresentante dell'impresa a presentare la domanda, secondo lo schema di cui all'Allegato A.3.
- **Comunicazione/Affestazione IBAN** dell'impresa beneficiaria;
- **Comunicazione di avvenuta presentazione** del rapporto periodico del personale maschile e femminile al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art.46 del Dlgs 11/04/2006 n° 198 e ss.mm.ii.)⁷;
- **Certificato assicurativo** che dia evidenza della stipula dell'assicurazione da danni catastrofali di cui al com. 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (obbligatorio per le imprese)⁸;
- **Modulo per il calcolo della dimensione d'impresa** secondo il format reso disponibile su Bandi e Servizi, sottoscritto con firma elettronica (All.to A.15).

Per i soggetti beneficiari, che non sono obbligati al deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese, è necessario allegare, in sede di presentazione della domanda, le dichiarazioni fiscali relative agli ultimi tre esercizi antecedenti la domanda di finanziamento o altra documentazione contabile/amministrativa da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato patrimoniale, conto economico e dipendenti (U.L.A.). Tali documenti sono indispensabili per consentire una corretta valutazione e il calcolo della dimensione aziendale, così come previsto dalla normativa vigente.

In aggiunta per ciascuna tipologia di destinatario **dovrà essere caricata nel sistema informativo, obbligatoriamente, la seguente documentazione:**

⁷ tale comunicazione è obbligatoria **solo per le aziende con almeno 50 dipendenti**. Le aziende con meno di 50 dipendenti ed i liberi professionisti **non devono caricare alcun documento** in merito a questo requisito.

⁸ Sono esclusi dall'obbligo i liberi professionisti e i lavoratori autonomi, così come le imprese che esercitano attività agricole, come definite dal Codice Civile, articolo 2135 c.c.; (comma 101 della Legge 213/2023).

- lavoratori dipendenti in servizio e lavoratori con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo determinato (in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale): comunicazione obbligatoria - COB; nel caso di contratto di lavoro stipulato prima del 1° Marzo 2008 e quindi privo di COB, è necessario allegare obbligatoriamente il contratto del singolo lavoratore e l'ultimo cedolino;
- per i soci-lavoratori di cooperative (sia che partecipino o non partecipino agli utili): libro soci e comunicazione obbligatoria - COB; nel caso di contratto di lavoro stipulato prima del 1° Marzo 2008 e quindi privo di COB, è necessario allegare obbligatoriamente il contratto del singolo lavoratore e l'ultimo cedolino;
- nel solo caso di impresa familiare, di cui all'art. 230-bis del Codice civile, i collaboratori o coadiuvanti dell'imprenditore che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nell'impresa: documentazione che attesti che i collaboratori siano coadiuvanti (es. atto notarile);
- titolari e soci di imprese, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio di competenza come si evince dalla visura camerale: non dovranno allegare documentazione obbligatoria;
- lavoratori autonomi e liberi professionisti con domicilio fiscale localizzato in Lombardia che esercitano l'attività sia in forma autonoma sia in forma associata: documento di attribuzione della Partita IVA o documentazione attestante l'iscrizione alla gestione separata INPS."

➤ **Paragrafo C.3.c Integrazione documentale in fase di istruttoria**

Si è ritenuto di riformulare il presente paragrafo, che ora è così formulato:

“Unioncamere Lombardia si riserva la facoltà di chiedere ai soggetti richiedenti i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari in relazione ai **documenti** richiesti dall'Avviso e **che non costituiscono causa di inammissibilità**, come indicato al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**

Nel caso di richiesta di integrazione documentale, i termini temporali dell'istruttoria si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.

La richiesta di integrazione avviene tramite il Sistema Informativo; all'impresa verrà inviata anche una comunicazione (mail o pec) dalla piattaforma all'indirizzo di posta elettronica del referente di progetto indicato nella domanda di finanziamento.

Le integrazioni devono pervenire **entro e non oltre 15 giorni solari dalla data della richiesta.**

La mancata risposta del soggetto richiedente, nel termine sopra riportato, dalla data della richiesta costituisce causa di non ammissibilità della domanda di finanziamento.

Nel caso in cui i documenti oggetto di integrazione non siano esaustivi per l'istruttoria, Unioncamere Lombardia potrà procedere ad **una seconda richiesta** di integrazione documentale, assegnando un ulteriore termine perentorio di **15 giorni solari.**

L'invio di documentazione incompleta o il mancato invio, a seguito della seconda richiesta di integrazione, comporterà l'inammissibilità della domanda di finanziamento.

Si specifica che le richieste di integrazione avverranno attraverso il sistema informativo BeS e notificate a mezzo pec all'indirizzo comunicato in sede di adesione, pertanto, si invita il beneficiario a prestare attenzione alla correttezza dei dati forniti.

Non si darà luogo alla richiesta di integrazione documentale in caso di mancanza anche di uno solo degli Allegati indicati al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** o in mancanza della Comunicazione Obbligatoria inserita a sistema per i contratti sottoscritti dopo il 1° marzo 2008.

➤ **Paragrafo C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione**

Si è ritenuto di aggiornare il paragrafo, a partire dall'elenco puntato dei documenti da trasmettere, che ora è così formulato:

“L'impresa è tenuta a trasmettere attraverso il sistema informativo BeS i seguenti documenti:

- **Domanda di liquidazione**, sottoscritta mediante apposizione della firma elettronica del legale rappresentante dell'impresa o suo incaricato, secondo lo schema di cui all'**Allegato A.6**;
- **Copia della fattura elettronica**, leggibile e valida ai fini fiscali, o altro documento contabile dal valore probatorio equivalente emesso dal soggetto erogatore per l'attività formativa erogata. Il documento dovrà riportare chiaramente nei campi liberi disponibili (campi note o nell'oggetto della fornitura) la seguente dicitura: *“Spesa sostenuta a valere sull'Avviso Pubblico per l'assegnazione di voucher aziendali a Catalogo per interventi di Formazione Continua a valere sul PR Lombardia FSE+ 2021-2027 di cui alla DGR n° XII/4922 del 1° agosto 2025 – Terza Edizione – CUP E84D25003120009”*. **Per ogni domanda di liquidazione è necessario presentare una singola fattura** riferita unicamente all'attività formativa per cui si richiede la liquidazione. Nel caso di corsi cofinanziati dal soggetto beneficiario, vale a dire i corsi per i quali il voucher finanziato da Regione Lombardia non è sufficiente a coprire il costo del corso, la fattura deve riportare **l'intero costo sostenuto** dall'impresa/libero professionista, comprensivo della quota di cofinanziamento; inoltre, si specifica che qualora la fattura sia mancante dei dati di cui sopra, compreso il codice CUP, il documento non sarà ritenuto valido e, pertanto, non si procederà all'erogazione del contributo;
- **Ricevuta di bonifico attestante il pagamento della fattura**⁹ indicante in maniera inequivocabile:
 - il soggetto ordinante del bonifico¹⁰
 - il nome della Banca/Istituto di Credito ordinante
 - il beneficiario del bonifico (che deve corrispondere con il soggetto che emette la fattura)
 - l'importo
 - la causale del versamento riferita al corso fruito. Nella causale del versamento devono essere **specificati i riferimenti della fattura e del corso** (ad es. titolo del Corso, ID corso)
 - **il bonifico deve essere in stato “eseguito”**, pertanto non saranno ritenuti validi i soli ordini di bonifico. **La quietanza di pagamento dovrà riportare anche l'indicazione del numero di CRO/TRN;**
- **estratto conto** da cui si evinca l'avvenuto pagamento sul conto corrente del soggetto erogatore del percorso formativo;
- **Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda di liquidazione**, esclusivamente **per domande di liquidazione presentate da soggetti diversi dal Legale Rappresentante** del soggetto richiedente e non

⁹ Non sono ammessi pagamenti in contanti o per il tramite assegni bancari/postali.

¹⁰ L'ordinante del bonifico e titolare del conto corrente deve corrispondere con il soggetto richiedente il contributo; non saranno pertanto ammessi bonifici effettuati da soggetti terzi anche se sussistenti rapporti di parentela o affinità di qualsiasi grado o linea. Per quanto concerne le Società (persone, capitali, eccetera), l'ordinante del bonifico e titolare del conto corrente deve corrispondere con la Società richiedente il contributo; non saranno ammessi bonifici effettuati da Società terze, anche se appartenenti allo stesso gruppo o in regime di tesoreria centralizzata. Pertanto, la Società richiedente dovrà essere in possesso di un conto corrente intestato alla stessa e dal quale effettuerà il bonifico a saldo della fattura emessa dall'ente formatore.

individuati come delegati in fase di presentazione della domanda di voucher, secondo lo schema di cui all'Allegato A.7;

- **Comunicazione/attestazione IBAN** dell'impresa beneficiaria su carta intestata dell'Istituto di credito (ovvero un documento che attesti che l'IBAN inserito a sistema sia effettivamente intestato all'azienda beneficiaria);
- **Libro Unico del Lavoro – L.U.L.**, per ciascun destinatario e per tutte le mensilità ricomprese nel periodo di svolgimento del percorso formativo. In caso di lavoro subordinato part-time o lavoratore soggetto a turnazione, il beneficiario dovrà allegare ulteriore documentazione, (es. **report timbrature in entrata ed uscita**), che comprovi che il lavoratore era in servizio nell'orario del percorso formativo. In caso di Lavoratori esclusi dall'obbligo di registrazione nel Libro Unico del Lavoro, (ad esempio, soci di cooperativa che non hanno instaurato uno specifico rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari, coadiuvanti/coadiutori delle imprese commerciali), il beneficiario dovrà allegare documentazione, firmata dal datore di lavoro e dal destinatario, atta a comprovare che il lavoratore era in servizio nell'orario del percorso formativo (es. foglio presenze, report timbrature (es. foglio presenze, report timbrature su carta intestata del beneficiario, da cui si evincano chiaramente il nome del/dei lavoratori, date e orari di inizio e fine servizio nonché, nel caso di firma olografa, copia del documento d'identità in corso di validità dei firmatari). **In assenza di tale documentazione non potrà essere liquidato il contributo.** Quanto descritto non si applica agli imprenditori/titolari, i liberi professionisti con P.IVA e lavoratori autonomi senza P.IVA iscritti alla gestione separata INPS.;
- **Registro cartaceo, unicamente** nel caso di percorsi formativi erogati a persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria esonerate dell'utilizzo del GRS (cfr. allegato A.9) **unitamente all'Allegato A.12** Autodichiarazione attestazione condizione di persona sottoposta a provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Al momento della presentazione della domanda di liquidazione, l'impresa beneficiaria dell'agevolazione deve possedere i requisiti di cui al par. A.3 valutati in sede di ammissione del finanziamento.

Il **Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)** in corso di validità è acquisito d'ufficio da Unioncamere Lombardia presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1° giugno 2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013 – art. 31, commi 3 e 8-bis).

Per i liberi professionisti:

- **se iscritti ad una cassa previdenziale, dovranno allegare** sul Sistema Informativo una **dichiarazione di regolarità rilasciata dalla propria cassa previdenziale;**
- **se iscritti alla gestione separata INPS, dovranno allegare documentazione atta a dimostrare la propria regolarità contributiva.**

Entrambi i documenti di cui sopra dovranno essere aggiornati alla data della Domanda di liquidazione (la data del documento non dovrà essere precedente a 120gg solari dalla data della domanda di liquidazione)

La documentazione relativa alle attestazioni rilasciate di cui al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** è acquisita d'ufficio tramite l'interoperabilità tra il sistema informativo BeS e il Sistema Informativo Unico della Formazione (SIUF).

Unioncamere Lombardia, In sede di istruttoria della Domanda di liquidazione, procede con le verifiche, ed eventuali rettifiche finanziarie, di regolarità amministrativa-finanziaria, dell'esecuzione e della registrazione delle attività necessarie per il riconoscimento della spesa, secondo le condizionalità previste dal presente Avviso e dal D.D.U.O. n. 17278 del 14 novembre 2024 "Criteri di riduzione del contributo, nel rispetto del principio di proporzionalità, per carenze o non conformità alle disposizioni di riferimento delle operazioni in sede di controlli di primo livello".

Le imprese sono tenute a conservare agli atti tutta la documentazione (in originale) presentata per **10 esercizi finanziari dalla data di concessione**. Il luogo di conservazione della documentazione deve essere dichiarato nella domanda di liquidazione.

Le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 sono assoggettabili a verifica da parte di Unioncamere Lombardia o da altri organi di controllo, anche attraverso la collaborazione di altri enti competenti e titolari delle banche dati di riferimento (es. INPS, Comunicazioni Obbligatorie, Agenzia delle Entrate, Camere di Commercio, Registro Nazionale Aiuti, Prefetture)."

➤ **Paragrafo C.4.d Integrazione documentale in fase di rendicontazione**

Nel sesto capoverso del paragrafo C.4.d è stato rimosso l'avverbio "eccezionalmente".

➤ **Paragrafo D.1.a Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari**

Si è ritenuto di sostituire il terzo capoverso

"A fronte di revoca totale o parziale del contributo, gli importi eventualmente da recuperare saranno maggiorati degli interessi legali vigenti, calcolati dalla data di erogazione del contributo."

Con il seguente:

"Nei casi di revoca, decadenza e/o rideterminazione, anche parziale, del contributo, è richiesta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data della richiesta di restituzione fino alla data dell'effettivo rimborso."

➤ **Paragrafo D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti**

Si è ritenuto di aggiornare il presente paragrafo, che ora è così formulato:

Il presente Avviso e i relativi allegati sono pubblicati:

- sul BURL;
- sul Portale Bandi e Servizi (www.bandiregione.lombardia.it);
- nel sito della programmazione europea 2021-2027 dedicato al PR FSE+ (www.fse.regione.lombardia.it);
- sul sito di Unioncamere Lombardia (www.unioncamerelombardia.it).

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi all'attuazione del presente Avviso può essere richiesta **a cura dell'Azienda beneficiaria** al seguente indirizzo mail: formazionecontinua3@lom.camcom.it e in copia conoscenza a formazionecontinua@regione.lombardia.it, **indicando obbligatoriamente l'ID domanda se già presentata o in bozza.**

Le informazioni relative ai percorsi formativi potranno essere richieste all'indirizzo: formazionecontinua@regione.lombardia.it

Per le richieste di assistenza alla compilazione online e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di ARIA Spa al **numero verde 800.131.151**, operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico;
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica;
- oppure all'indirizzo bandi@regione.lombardia.it e in copia conoscenza a formazionecontinua@regione.lombardia.it **indicando obbligatoriamente l'ID domanda e specificando in modo chiaro la criticità.**

➤ È stata inoltre aggiornata come segue la scheda informativa riportata in calce all'Avviso:

<p>TITOLO</p>	<p>AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER AZIENDALI A CATALOGO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA A VALERE SUL PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA FSE+ 2021-2027 - PRIORITÀ 1 OCCUPAZIONE – OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.4 – AZIONE D.1 – TERZA EDIZIONE</p>
<p>DI COSA SI TRATTA</p>	<p>L'Avviso è attuato nell'ambito nel PR FSE+ 2021-2017, in particolare: Priorità 1 Occupazione; Obiettivo specifico ESO4.4 "Promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure ambienti di lavoro sani e adeguati che tengano conto dei rischi per la salute"; Azione d.1. Sostegno all'adattamento ai cambiamenti del mercato del lavoro del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 della Regione Lombardia.</p> <p>L'Avviso è finalizzato all'accrescimento delle competenze della forza lavoro occupata nel territorio regionale, mediante la concessione di voucher aziendali per la fruizione di corsi di formazione continua selezionabili dal Catalogo Regionale di formazione continua.</p> <p>La misura prevede due ambiti di intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ambito di intervento 1 "Formazione continua – Generale; ✓ Ambito di intervento 2 "Formazione continua – Settore Agricolo" (in attuazione della DGR 4158/2025).
<p>CHI PUÒ PARTECIPARE</p>	<p>I soggetti ammessi a presentare domanda di contributo per l'erogazione di voucher formativi aziendali sono le imprese, aventi unità produttiva/sede operativa ubicata sul territorio di Regione Lombardia, in particolare rientranti nelle seguenti categorie:</p> <p>Ambito di intervento 1 "Formazione continua – Generale: le imprese, aventi unità produttiva/sede operativa attiva ubicata sul territorio di Regione Lombardia, rientranti nelle seguenti categorie indipendentemente dal codice Ateco posseduto. Con impresa s'intende, secondo la definizione prevista dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, un soggetto che svolge attività economica d'impresa in modo abituale, continuativo e prevalente,</p>

<p>TITOLO</p>	<p>AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER AZIENDALI A CATALOGO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA A VALERE SUL PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA FSE+ 2021-2027 - PRIORITÀ 1 OCCUPAZIONE – OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.4 – AZIONE D.1 – TERZA EDIZIONE</p>
	<p>possiede una partita IVA, ed è iscritto alla Camera di Commercio di competenza.</p> <p>Imprese, incluse le società cooperative e le Imprese familiari, di cui all'art. 230-bis del Codice civile;</p> <p>Enti del Terzo Settore, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), che svolgono attività economica;</p> <p>Associazioni riconosciute e fondazioni che svolgono attività economica, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche;</p> <p>Sono inoltre beneficiari:</p> <p>Lavoratori autonomi e liberi professionisti con domicilio fiscale localizzato in Lombardia che esercitano l'attività sia in forma autonoma sia in forma associata;</p> <p>Ditte individuali.</p> <p>Ambito di intervento 2 "Formazione continua – Settore Agricolo", rivolto alle imprese iscritte alla Camera di Commercio, incluse le società e le cooperative agricole, le imprese familiari e le Ditte individuali operanti nel settore agricolo appartenenti alla classificazione Ateco 2025 – sezione A codice 01 Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi, ad esclusione dei codici 01.7, 01.70, 01.70.0, 01.70.00 e codici 02 e 03 e relative sottocategorie.</p> <p>L'Avviso è destinato, per entrambi gli ambiti, a:</p> <p>lavoratori dipendenti, di datori di lavoro rientranti nelle categorie di cui al paragrafo A.3, assunti presso una sede operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di Regione Lombardia, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo determinato (in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale);</p> <p>soci-lavoratori di cooperative (sia che partecipino o non partecipino agli utili);</p> <p>nel solo caso di impresa familiare, di cui all'art. 230-bis del Codice civile, i collaboratori o coadiuvanti dell'imprenditore che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nell'impresa;</p> <p>titolari e soci di micro, piccole, medie e grandi imprese con sede legale in Lombardia e iscritte alla Camera di Commercio di competenza;</p> <p>titolari di ditte individuali;</p> <p>solo per l'ambito di intervento 1:</p> <p>lavoratori autonomi e liberi professionisti con domicilio fiscale localizzato in Lombardia che esercitano l'attività sia in forma autonoma sia in forma associata;</p>

TITOLO	AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER AZIENDALI A CATALOGO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA A VALERE SUL PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA FSE+ 2021-2027 - PRIORITÀ 1 OCCUPAZIONE – OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.4 – AZIONE D.1 – TERZA EDIZIONE
DOTAZIONE FINANZIARIA	Stanziamiento Complessivo: € 17.000.000,00 a valere sul PR FSE + 2021-2027- Priorità 1 Occupazione – obiettivo specifico ESO4.4 – azione d.1 - di cui: € 16.000.000,00 per l'ambito d'intervento 1 "Formazione Continua – Generale" € 1.000.000,00 per l'ambito d'intervento 2 "Formazione Continua – Settore agricolo"
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	<p>La misura trova attuazione mediante voucher formativi per la fruizione di corsi selezionabili dal Catalogo regionale della formazione continua.</p> <p>Ciascun lavoratore/libero professionista può fruire di uno o più percorsi formativi, fino al raggiungimento del valore complessivo di € 2.000,00 annuo. Ogni impresa ha a disposizione un importo massimo di € 50.000,00 spendibili su base annua.</p> <p>Il costo massimo rimborsabile all'impresa per la fruizione dei percorsi si differenzia in funzione del livello di competenze da acquisire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF tra 6 e 8: fino a € 2.000,00 per lavoratore; • Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF tra 4 e 5: fino a € 1.500,00 per lavoratore; • Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF 3: fino a € 800,00 per lavoratore. <p>Per l'ambito di intervento 1 – Formazione continua generale, ai massimali del voucher si applicano le percentuali di finanziamento pubblico di seguito descritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i percorsi inseriti nelle offerte formative presenti nel Catalogo di Formazione Continua (dalla 1 alla 6 finestra di presentazione) si applica le seguenti percentuali di cofinanziamento sulla base della dimensione di impresa: Lavoratori autonomi, Liberi professionisti, Ditte individuali 100% Microimpresa 90% Piccola impresa 70% Media impresa 60% Grande impresa 50% <p>Agli Enti iscritti al RUNTS (che svolgono attività economica) alle le Associazioni e fondazioni iscritte al Registro regionale delle persone giuridiche private (che svolgono attività economica) agli Studi associati e Ditte individuali che presentano domanda di voucher per i propri dipendenti si applica la % indicata nella tabella in corrispondenza della propria</p>

TITOLO	AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER AZIENDALI A CATALOGO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA A VALERE SUL PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA FSE+ 2021-2027 - PRIORITÀ 1 OCCUPAZIONE – OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.4 – AZIONE D.1 – TERZA EDIZIONE
	<p>dimensione aziendale dichiarata in sede di presentazione della domanda.</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i percorsi inerenti alle aree relative alla sostenibilità ambientale e digitale in linea con il Piano Nuove Competenze-Transizioni, Missione 7 del PNRR - Pact for Skills è prevista una sezione dedicata e il finanziamento pubblico sarà pari al 90% a prescindere dalla dimensione di impresa delle micro, piccole, medie e Grandi imprese, rimane invariato il finanziamento al 100% Lavoratori autonomi, Liberi professionisti, Ditte individuali. • Ambito di intervento 2 – Settore agricolo si applica le seguenti percentuali di cofinanziamento pubblico: Ditta individuale/Micro/Piccola impresa 70% Media impresa 60% Grande impresa 50%
REGIME DI AIUTO DI STATO	<ul style="list-style-type: none"> • Ambito di intervento 1 “Formazione continua – Generale: Reg. (UE) n. 2831/2023, per gli aiuti di importanza minore “de minimis”; • Ambito di intervento 2 “Formazione continua – Settore Agricolo: Reg. (UE) n. 651/2014;
PROCEDURA DI SELEZIONE	<p>La procedura di richiesta del voucher è “a sportello”, sino all'esaurimento delle risorse disponibili. In ogni caso, il diritto al voucher è soggetto ai controlli di Unioncamere Lombardia a seguito di istruttoria formale e solo dopo la conferma dell'avvio del percorso.</p> <p>Il contributo è erogato ai soggetti ammessi, a seguito della conclusione del corso e limitatamente ai lavoratori che hanno completato almeno il 75% della durata prevista del corso, a titolo di rimborso della spesa sostenuta dall'impresa. L'assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie al momento della richiesta.</p>
DATA APERTURA	<p><u>Voucher:</u> ore 12:00 del 25 settembre 2025</p> <p><u>Catalogo:</u> ore 12:00 del 15 settembre 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riapertura della 6ª finestra • Apertura - Sezione Formazione Continua – Digitale & Green • Apertura – sezione Formazione Continua Settore agricolo
DATA CHIUSURA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Voucher: ore 17:00 del 30 dicembre 2026, salvo esaurimento anticipato delle risorse ✓ Catalogo ore 17:00 del 30 novembre 2026 salvo chiusura anticipata dell'Avviso

TITOLO	AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER AZIENDALI A CATALOGO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA A VALERE SUL PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA FSE+ 2021-2027 - PRIORITÀ 1 OCCUPAZIONE – OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.4 – AZIONE D.1 – TERZA EDIZIONE
COME PARTECIPARE	<p>La domanda di finanziamento deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi e Servizi, di seguito BeS, all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it.</p> <p>Al termine della compilazione della domanda il soggetto richiedente deve provvedere ad allegare la seguente documentazione, caricandola sul sistema informativo:</p> <p>Domanda di finanziamento, secondo il format dell'Allegato A.1;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modulistica in tema di Aiuti di stato: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ambito di intervento 1 “Formazione continua – Generale”: dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in “de minimis -Allegato A.2.a; ○ all’Ambito di intervento 2 “Formazione continua – Settore Agricolo” Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in esenzione, secondo lo schema di cui all' Allegato A.2.b. <p>Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda - all'Allegato A.3.</p> <p>Comunicazione/attestazione IBAN dell'impresa beneficiaria;</p> <p>Comunicazione di avvenuta presentazione del rapporto periodico del personale (art.46 del Dlgs 11/04/2006 n° 198 e ss.mm.ii.);</p> <p>Certificato assicurativo della stipula dell'assicurazione da danni catastrofali (c. 101 Legge 30/12/2023, n. 213) - sono esclusi dall'obbligo i liberi professionisti e i lavoratori autonomi, così come le imprese che esercitano attività agricole, come definite dal Codice Civile, articolo 2135 c.c.-;</p> <p>documentazione obbligatoria COB. nel caso di contratto di lavoro stipulato prima del 1° marzo 2008 e quindi privo di COB contratto del singolo lavoratore e l'ultimo cedolino;</p> <p>Modulo per il calcolo della dimensione di impresa lavoratori autonomi e liberi professionisti: documento di attribuzione della Partita IVA o documentazione attestante l'iscrizione alla gestione separata INPS.</p> <p>Per i soggetti beneficiari, che non sono obbligati al deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese, è necessario allegare, in sede di presentazione della domanda, le dichiarazioni fiscali relative agli ultimi tre esercizi antecedenti la domanda di finanziamento o altra documentazione contabile/amministrativa da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato patrimoniale, conto economico e dipendenti (U.L.A.).</p> <p>Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata esclusivamente la data e l'ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite il sistema Bandi Online.</p>

TITOLO	AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER AZIENDALI A CATALOGO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA A VALERE SUL PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA FSE+ 2021-2027 - PRIORITÀ 1 OCCUPAZIONE – OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.4 – AZIONE D.1 – TERZA EDIZIONE
	<p>L'istruttoria delle domande pervenute viene effettuata da Unioncamere Lombardia entro massimo 90 giorni solari successivi alla data di protocollazione elettronica.</p> <p>La formalizzazione dell'istruttoria e la relativa concessione del contributo avverranno da parte di Unioncamere Lombardia tramite l'adozione di Determine dirigenziali e opportunamente comunicate ai soggetti beneficiari.</p>
CONTATTI	<p>Per assistenza tecnica sul sistema informativo occorre scrivere esclusivamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • info-siul@ariaspa.it (SIUL) • bandi@regione.lombardia.it (BES) • supporto-siuf@ariaspa.it (SIUF) <p>oppure contattare il numero verde 800.591.826 (SIUL) o 800.131.151 (BOL) 800 591 826 (selezione 4 dedicata al SIUF)</p> <p>Per informazioni o chiarimento in merito all' Avviso relativamente ai voucher è possibile rivolgersi a Unioncamere Lombardia indirizzo mail formazionecontinua3@lom.camcom.it</p> <p>Per informazioni inerenti esclusivamente alla gestione dei percorsi formativi: formazionecontinua@regione.lombardia.it</p>

➤ **Inoltre, sono stati aggiornati i seguenti allegati:**

- Allegato A.9 Modalità operative per l'utilizzo del sistema GRS di registrazione elettronica delle attività formative per i percorsi attivati nell'ambito dell'Avviso di formazione continua, nel quale è stato specificato che in caso di irregolarità si applica quanto previsto dal D.D.U.O. n.17278 del 14.11.24 "Criteri di riduzione del contributo, nel rispetto del principio di proporzionalità, per carenze o non conformità alle disposizioni di riferimento delle operazioni in sede di controlli di primo livello (art. 74 del regolamento UE n. 1060/2021");
- Allegato A.13 Formazione continua – Generale Digitale e Green, aggiornato con i seguenti nuovi profili:

COMPETENZA	EQF
13.2 TECNICO DEL MONITORAGGIO E AUDIT AMBIENTALE	5
13.3 GUARDIA ECOLOGICA	4

13.4 ESPERTO IN GESTIONE AMBIENTALE E RECUPERO DEL TERRITORIO	6
13.5 TECNICO PER LA DEPURAZIONE ACQUE	5
13.7 OPERATORE ECOLOGICO	3

- Allegato A.14 Competenze Formazione continua – Settore Agricolo, aggiornato con i seguenti nuovi profili:

COMPETENZA	EQF
13.10 OPERATORE DI IMPIANTO DI BIOMETANO	3
13.11 MANAGER DI IMPIANTO DI BIOMETANO	6
Gestire le pratiche amministrative e la documentazione in materia di sostenibilità e di corretto impiego del digestato	5
Gestire la produttività dell'impianto di biometano	6
Gestire e coordinare le risorse umane dell'impianto di biometano	5